

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Estratto del verbale emesso nella seduta del 07 marzo 2024

13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI CORCIONE, DE ROSA DI GIULIO, GALLO)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'avv. *, la quale chiede se sia o meno compatibile con l'esercizio della professione forense “...lo svolgimento da parte dell'avvocato, dell'attività lavorativa subordinata (a tempo determinato) di Tecnico di Amministrazione, di cui all'area funzionale terza, fascia economica F1, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui ai progetti di P.N.R.R. bandite per Il Ministero della Giustizia” nonché “In caso di compatibilità, se si consiglia procedere con la sospensione dall'Iscrizione all'Albo.”.

- udita la relazione del Consigliere Corcione;
- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

1) L'art. 31, comma 1, del D.L n. 152/2021 (“*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”), convertito con modificazioni dalla L. n. 233/2021, prevede l'inserimento, all'art. 1 del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 113/2021, dopo il comma 7-bis, del seguente comma:

“7-ter. *Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*”.

Alla luce della richiamata normativa, l'avvocato potrà essere iscritto agli elenchi del Portale di Reclutamento ed essere assunto dalle Pubbliche Amministrazioni a tempo determinato senza doversi cancellare dall'albo.

Pertanto, qualora il bando di concorso pubblico, superato dal richiedente, rientri nella fattispecie di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 del d.l. n. 80/2021, l'avvocato assunto potrà rimanere iscritto nell'albo (cfr. CNF, parere n. 45 del 17.10.2022).

2) Ai sensi dell'art. 20, 2° comma, L. n. 247/2012 l'avvocato iscritto all'Albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall'obbligo di motivazione. Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d'atto, del quale va fatta annotazione nell'Albo. Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall'esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall'art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l'iscritto al riparo dall'efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal

COA in conseguenza della situazione di incompatibilità. (CNF, parere 24.3.2023, n. 9; parere n. 7 del 21 febbraio 2024).

Sulla base di quanto sopra l'iscritto potrà valutare se esercitare, o meno, la facoltà in parola.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Laura Di Tillio

Il Presidente
F.to Avv. Federico Squartecchia